



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 3399/2018 R.G., promossa da
FIDEL S.R.L. (avv. FURLAN FRANCESCO)

ricorrente

contro

S.C.C.I. I.N.P.S. SPA (avv. SCIANDRELLO ANITA)
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (avv. SCIANDRELLO ANITA)

convenuto

OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: come in atti.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7/12/2018 la ricorrente FIDEL srl impugnava l'avviso di addebito n. 377201800028748 78 000 ed iscrizione a ruolo sulla base degli accessi ispettivi nella sede operativa della ditta per recupero contribuzione INPS evasa per riqualificazione come lavoro dipendente dei

formali rapporti di somministrazione di lavoro di lavoratori escussi a sit , somme una tantum previste dai CCNL di categoria .

Si è costituito l' INPS domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto dato che l'iscrizione a ruolo era legittima e risultava dovuta in virtù della vigente normativa e delle risultanze del verbale ispettivo.

La causa , è stata discussa e viene ora decisa.

Il GL rileva che:

-circa il merito del ricorso occorre rilevare che agli esiti dell'attività ispettiva,i cui verbalizzanti risultano certamente competenti sul territorio regionale, è emerso che alcuni lavoratori impiegati dalla società ricorrente,di varie nazionalità, avevano una posizione irregolare, contestando periodi di lavoro nero ,

. In particolare le irregolarità erano state contestate sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori INPS dai lavoratori stessi per il periodo oggetto di accertamento .(all.1-2 memoria).

Circa la valenza probatoria di tali accertamenti sui quali poi si basa l'emissione dell'avviso di addebito impugnato rileva questo Giudice che la Cassazione (Sent.8/1/2014 n.166) ha confermato il precedente orientamento in base al quale il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c. è cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato. L'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore,alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto,ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass.SS UU 12545/1992).

L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso,in quanto le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali e come tali vengono acquisite agli atti di causa, sicchè si presenta tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.

Tant'è che l'art.10 comma 5 del D.lvo n.124/2004 stabilisce che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti,in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal modo l'elaborazione pretoria.

Quanto infine al contenuto delle dichiarazioni rese, esse fanno fede fino a prova contraria, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi.

Nel caso in questione i lavoratori sentiti a sit hanno dichiarato agli ufficiali accertatori le circostanze di fatto prese a base per le contestazioni(v.dichiarazioni rese e trascritte nel verbale d 'accertamento), Pertanto si può sostenere con alto grado di probabilità,sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti,anche la legittimità dei verbali ispettivi riguardanti i lavoratori non ascoltati in sede testimoniale.Dal che ne deriva la legittimità degli accertamenti INPS sulla base dei quali e' stata emessa l'avviso di addebito dell'INPS stesso.

In sostanza a riprova della mancata sussistenza dell'effettivo distacco dei lavoratori somministrati da società dell'Est Europa a disposizione della società opponente attiva nei trasporti nazionali ed internazionali ,i lavoratori escussi hanno dichiarato di "non essersi mai recati nelle nazioni in cui hanno sede le agenzie di somministrazione"(v.Verba allegati).L'INPS ha pertanto provato l'assenza di un effettivo distacco dei lavoratori.

.Inoltre non vengono contestate specificatamente le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori stessi (docc in atti.),per i quali non viene chiesta la prova testimoniale contraria sul contenuto di quanto dichiarato agli ufficiali di p g operanti.

Quanto alle dichiarazioni rese dai dichiaranti nel periodo di accertamento ispettivo , anche se l'efficacia probatoria privilegiata non assiste i verbali ispettivi per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le stesse però sono dotate in assoluto di un grado di attendibilità privilegiata, poiché rese senza preavviso e perciò più genuine e sincere in quanto

“non inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro”(così Trib.Agrigento sent. 7.12.2004 n 13).

Circa le altre eccezioni di carattere formale si rileva che l'accertamento ispettivo INPS è stato effettuato unitamente agli ispettori della DTL e dell'INAIL e dalla lettura dello stesso si rileva come le risultanze accertative si basano sulla puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base delle stesse, in particolare dai verbali di s.i. rese nell'immediatezza dell'accertamento, dalla consultazione della documentazione aziendale e pertanto ritenuti da questo giudicante altamente attendibili. Né risulta alcuna dichiarazione del legale rappresentante omessa, il quale avrebbe comunque potuto in questa e quella sede chiedere di essere sentito. Ogni diritto di difesa è stato compiutamente esercitato in sede di giudizio. Una prova contraria, comunque non richiesta, su dette dichiarazioni sarebbe posticcia e possibile frutto di attenta meditazione.

Circa il disconoscimento del modello A1 di contribuzione internazionale (prodotto in atti), non risulta in atti l'effettivo versamento della contribuzione previdenziale presso lo Stato membro di stabilimento, e inoltre il rilascio di detta certificazione è irrilevante nel caso di specie avendo l'INPS dimostrato l'insussistenza di un legame organico tra lavoratori di cui all'elenco in atti distaccati e impresa distaccante per tutto il periodo del distacco e quindi un distacco non autentico (v circolare INL 1/17 prodotta dallo stesso ricorrente).

Quanto infine alla presunta decadenza dell'istituto Previdenziale dalla pretesa contributiva ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lvo 276/2003 si osserva che, considerando l'anno 2016 come ultimo anno in cui i presunti lavoratori distaccati hanno lavorato in Italia, il termine di legge biennale è stato interrotto nel 2017 anno della verifica ispettiva in cui è stato emesso il verbale unico di accertamento e notificazione 2016018348/DDL del 3.7.17 contenente le richieste di contributi omessi e sanzioni a carico dell'opponente. Peraltro la stessa contestazione specifica dell'atto presupposto all'avviso opposto ne prova l'effettiva e piena conoscenza.

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda di annullamento va rigettata.

Le spese di lite, stante la complessità e novità della vicenda vanno compensate.

PQM

Il Giudice contrariis reiectis,
rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite.

Padova, 16/11/2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

Depositato in Cancelleria
Padova, 16/11/21
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini